

Ferrovie dello Stato Italiane  
LIA 20/4/2012  
RFI-DPR\_DTP\_MI.ITA0011V\2012\0002511

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione - Milano  
S.O. Ingegneria e Tecnologie  
Il Responsabile

Spett. le  
COMUNE DI SANTA GIULETTA  
Via Martiri della Libertà, 7  
27046 SANTA GIULETTA (PV)

Milano,

**Oggetto: Comune di Santa Giuletta (PV). Nuovo Piano di Governo del Territorio.**

Con riferimento alla nota Prot. n.1092 in data 06/04/2012, di codesto Comune, relativa al procedimento di VAS per la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, questa Società vuole fornire alcune osservazioni utili relative agli immobili di proprietà ferroviaria, ricadenti nel territorio comunale, che costituiscono il corpo viario e sue dipendenze della linea Alessandria - Piacenza che devono essere azionati a impianti ferroviari.

La zona "Impianti Ferroviari" è destinata alla sede delle linee ferroviarie, alle relative opere d'arte, quali sovrappassi, sottopassi ecc., edifici e attrezzature delle stazioni, degli scali merci e di servizio all'esercizio ferroviario (sottostazioni elettriche, case cantoniere, ecc.), strade di servizio, spazi di parcheggio e di viabilità connessi alle stazioni.

Tali immobili, a norma dell'art. 15 della legge 17/05/1985 n. 210 "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", essendo destinati al pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione senza il consenso di questa Società.

Inoltre, è necessario che nelle norme d'attuazione dello strumento urbanistico in oggetto sia espressamente richiamato il rispetto:

- a) del D.P.R. 11/07/1980 n. 753 e che nella cartografia siano indicate le fasce di tutela della linea ferroviaria di m 30 dalla più vicina rotaia, previste dall'art. 49 del decreto stesso, a destra ed a sinistra della linea medesima;
- b) dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 in merito all'obbligo, per le aree non ancora edificate, del titolare del permesso di costruire di porre in atto, a proprio carico, tutti quegli interventi per il rispetto dei limiti stabiliti per l'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio dall'infrastruttura ferroviaria e ciò all'interno delle fasce di pertinenza individuate al comma 1, del citato art. 3.

Infine, per evitare errate applicazioni della legislazione vigente, per le opere ferroviarie sarà anche opportuno richiamare, nelle citate norme d'attuazione, l'art. 25 della legge n. 210/1985 sopra citata, che fissa le procedure per gli accertamenti urbanistici e per le intese riguardanti l'inserimento nel tessuto urbanistico delle opere stesse.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.



Ing. Francesco ABATE



PROVINCIA DI PAVIA  
Codice Fiscale - 80000030181  
**Settore Territorio e Trasporti**

P.G. 26517 del 30/04/2012  
Class/Fasc: 2012.007.004.1

Al Comune di Santa Giuletta

All'Autorità Procedente della VAS  
All'Autorità Competente della VAS

*Trasmessa solo a mezzo fax al n.0383 899796*

**OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa al documento di Piano del redigendo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.). Convocazione prima conferenza di Valutazione Ambientale.**

In riferimento alla Vs. nota prot.1092 del 06/04/2012, nel rappresentarVi l'impossibilità dello scrivente settore a partecipare all'incontro del 02/05/2012, si rileva quanto segue:

la normativa e le disposizioni di riferimento per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono le seguenti:

- L.R. 12/2005 (art.4)
- DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007;
- D. Lgs.3 aprile 2006, n.152, come modificato dal D.Lgs. 4/08;
- Direttiva 2001/42/CE;
- Modalità per la pianificazione comunale, DGR 29 dicembre 2005, n. VIII/168;
- DGR n.8/6420 del 27 dicembre 2007;
- DGR n.976 del 25 novembre 2010;
- L.R. 3/2011 che ha modificato ed integrato l'art.4 della L.R. 12/2005.

Si rappresenta, inoltre, che è ormai obbligatorio pubblicare tutte le fasi e gli atti inerenti la VAS sul sito regionale (SIVAS).

Si ricorda tra l'altro che la VAS è una procedura parallela ma distinta dal percorso di adozione del PGT. La normativa sopra citata prevede obbligatoriamente lo svolgimento di alcune fasi, che si riassumono sinteticamente:

- avvio del procedimento di VAS e pubblicazione all'albo pretorio e su WEB;
- nomina dell'autorità proponente e nomina dell'autorità competente per la valutazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
- individuazione delle autorità con competenze ambientali, degli Enti territoriali, del pubblico e dei soggetti interessati coinvolti nel processo;
- individuazione delle modalità di pubblicizzazione del rapporto ambientale.

Si ribadisce inoltre che la Provincia con deliberazione n.507 del 04/10/2007, ha definito un documento "Contenuti orientativi per la redazione del Piano di Governo del territorio nelle more di

*adeguamento del PTCIP*", che dovranno essere tenuti in considerazione nella redazione dei rispettivi PGT, in quanto rappresentano i contenuti minimi dei PGT medesimi.

In relazione ai contenuti obbligatori del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica si rimanda a quanto stabilito nella normativa, con particolare riferimento all'Al.1 della Direttiva 2001/42/CE.

Si rileva, tra l'altro, che dovranno essere previste diverse conferenze di valutazione (almeno 2).

**In particolare nella prima seduta così come espressamente stabilito dalla DGR n.8/6420 del 27 dicembre 2007, dovrà essere presentato il cosiddetto scoping che dovrà definire il percorso metodologico procedurale del documento di piano (DdP) e della relativa VAS. Su tale documento di scoping, potranno essere presentate osservazioni/contributi dagli enti, dalle autorità e dai soggetti interessati.**

Si ricorda ancora che prima della conferenza di valutazione definitiva dovrà essere depositato il documento di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente - art.8, art.10/bis L.R.12/2005 - **(per almeno 60 giorni dal giorno di avviso di deposito e opportunamente comunicato, cosicché tutti i soggetti interessati potranno esprimere le proprie valutazioni così come da ultime modifiche dei criteri della VAS).**

La procedura della VAS dovrà concludersi con un parere motivato dell'autorità competente d'intesa con l'autorità procedente che dovranno valutare tutte le osservazioni e i contributi pervenuti.

E' opportuno inoltre ricordare l'obbligatorietà della redazione della Dichiarazione di sintesi e della sintesi non tecnica.

Si ribadisce che essendo la VAS anche una procedura partecipativa, tutta la documentazione, il percorso procedurale, le osservazioni/contributi dovranno essere pubblicati sul sito web del Comune e del SIVAS (Regione).

Si rappresenta che a dicembre 2005 e marzo 2006 e nel novembre 2010, la Giunta Regionale ha deliberato l'approvazione dei criteri attuativi previsti dalla L.R. 12/2005. Questi documenti forniscono agli Enti Locali le linee guida e gli indirizzi per l'applicazione della legge nei suoi diversi aspetti. Le tematiche affrontate riguardano:

1. **Modalità per la pianificazione comunale (D.G.R. n.8/1681-29/12/2005):** il documento fornisce in attuazione dell'art.7 della l.r. 11/03/2005, n.12, indicazioni generali, valide per tutti i comuni della Lombardia;
2. **Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale integrato (SITI) (D.G.R. n.8/1562-22/12/2005):** concerne lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale (SITI) integrato previsto dall'art.3 della legge regionale 11/03/2005 n.12. Stabilisce le modalità organizzative e gli standard di riferimento da utilizzare per la raccolta e condivisione, in formato digitale di tutte le informazioni territoriali utilizzate dagli Enti che partecipano al governo del territorio.
3. **Componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio (D.G.R. n.8/1566-22/12/2005):** il documento fornisce le linee guida per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso una pianificazione territoriale compatibile con l'assetto geologico, geomorfologico e con le condizioni di sismicità del territorio a scala comunale, in raccordo con le disposizioni dell'art.57 della 12/2005.
4. **Valutazione ambientale di piani e programmi VAS (D.G.R. n.8/1563-22/12/2005):** il documento costituisce la proposta della Giunta Regionale per la completa attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione (Valutazione Ambientale Strategica) in attuazione dell'art.4 della l.r. 12/2005 per il Governo del Territorio. Tale documento è stato inoltre prima approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia (D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007), e successivamente è stato aggiornato con la D.G.R. del 27/12/2007.
5. **Tutela dei beni paesaggistici (D.G.R. n.8/2121-15/03/2006):** il documento è relativo ai criteri ed alle procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione degli artt. 80, 81, 84, 85, 86 del Titolo V della l.r. 11/03/2005 n.12 "Legge per il Governo del Territorio". Questo documento costituisce la nuova norma di riferimento: gli Enti Locali dovranno attenersi nell'esercizio delle funzioni amministrative in

materia di tutela dei beni paesaggistici; indica un percorso metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata dallo Stato Italiano con la legge 9/01/2006 n.14) e dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42).

Si coglie l'occasione di precisare che la Regione con atto del Consiglio Regionale del 2010 ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR).

***E' del tutto evidente, che tutti i criteri sopra citati dovranno essere tenuti in debita considerazione per la redazione della variante al PGT.***

Per una corretta definizione dei corridoi ecologici si rende noto con D.G.R. n.8/8515 del 26/11/2008, la Giunta ha approvato il progetto Rete Ecologica Regionale come già previsto nelle precedenti deliberazioni 6447/2008 (documento di piano del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e n. 6415/2007 (prima parte dei Criteri per l'interconnessione della Rete con gli strumenti di programmazione degli enti locali). La Rete Ecologica Regionale (RER), riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale, costituisce strumento orientativo e attuativo per la pianificazione regionale e locale. Inoltre la RER a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 12 del 4 agosto 2011 acquisisce di fatto un cogente ruolo di conservazione e tutela delle strutture e funzioni naturalistiche a livello regionale.

**Si evidenzia inoltre che per eventuali trasformazioni c/o adeguamenti di carattere commerciale la sostenibilità delle scelte dovrà essere verificata oltre che con le disposizioni dettate dalla Regione Lombardia con la D.C.R. n. 352 del 13 marzo 2007, "Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale", dalla d.g.r. 5054 del 4 luglio 2007, e dal vigente Programma Triennale del Commercio, 2006-2008 approvato con d.c.r. n. VIII/352 del 13 marzo 2007 ai sensi dell'art.3 della l.r. 14/99. In assenza dell'adeguamento del PGT alla disciplina commerciale potranno essere assentiti esclusivamente esercizi di vicinato.**

**All'interno dei criteri sopra richiamati, vengono espressamente specificati i contenuti che la VAS deve sviluppare per gli aspetti commerciali.**

Con riferimento alla componente geologica dei Piani di Governo del Territorio, si evidenzia che il Documento di Piano del P.G.T. deve contenere, ai sensi dell'art.57, comma 1, lettera a) della l.r. 12/2005, lo studio geologico del territorio comunale; il Piano delle Regole deve contenere, ai sensi dell'art.57, comma 1, lettera b), come definito dalle d.g.r. 8/1566/2005 e 8/7374/2008, le cartografie di sintesi, dei vincoli, della fattibilità geologica e del quadro del dissesto (se presente), nonché le relative prescrizioni.

Lo studio geologico deve essere completo di tutti gli elaborati richiesti dai criteri della d.g.r. 8/7374 (comprensivo di eventuali studi idraulici e di approfondimento sullo stato del dissesto P.A.I. nonché dell'allegato 15 della d.g.r. 8/1566/2005), **e non può essere costituito dai soli aggiornamenti effettuati dalla l.g.r. stessa, in quanto con l'approvazione definitiva del P.G.T., l'azione urbanistica pregressa dei Comuni (ivi compresa la cogenza degli studi geologici precedentemente approvati) risulta di fatto azzerata.**

La Provincia effettuerà la verifica di compatibilità del P.G.T. con il proprio P.T.C.P., ai sensi dell'art.13, comma 5, anche relativamente alla componente geologica, ricordando che non può esser dato corso all'approvazione del PGT in assenza dello studio geologico, in quanto il PGT medesimo non sarebbe conforme alla l.r. 12/2005.

Si ricorda altresì che i comuni inseriti nell'elenco di cui alla tabella 1 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, necessitano di un parere preventivo regionale sullo studio geologico; l'obbligo del parere regionale è previsto anche per i Comuni (compresi nel citato elenco) il cui studio geologico comprenda la compilazione della dichiarazione di non necessità di redazione della carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I.

Sono tenuti ad analogo parere preventivo gli studi geologici dei Comuni di cui alla tabella 2 dell'allegato 13 della d.g.r. 8/7374/2008, che modificano la carta del dissesto con legenda uniformata P.A.I., precedentemente validata.

In relazione all'attività di scoping, si rappresenta che tale analisi preliminare, ha finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale.

In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).

La fase di scoping, come disciplinata dall'art.13, commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del piano, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

**Sinteticamente, è possibile definire i seguenti contenuti della fase di scoping che dovranno essere oggetto di approfondimento:**

- Ambiti di influenza del Piano e orizzonte temporale;
- Definizione Autorità con competenze ambientali e pubblico coinvolti e modalità di consultazione;
- Analisi preliminare di contesto e primi indicatori;
- Individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità;
- Presumibili impatti del Piano;
- Descrizione del metodo di valutazione.

Si ricorda inoltre che essendo il Comune ricompreso nel perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, interessato dalla presenza di siti Natura 2000 dovrà essere redatto apposito studio di incidenza che dovrà essere trasmesso all'Ente Gestore per il parere di competenza. La VAS potrà concludersi solo dopo la valutazione di tale studio.


Si rappresenta infine che tutti gli elaborati testuali e cartografici, costituenti il Piano di Governo del Territorio, devono essere prodotti su supporto digitale in formato shape file. Le copie cartacee devono essere prodotte da questo (D.G.R. 8/1562/2005, art.3 L.r. 12/2005, come modificato dalla L.r. 4/2008).


A titolo collaborativo, sembra opportuno ricordare la necessità di verificare l'individuazione dell'Autorità Precedente e dell'Autorità Competente con le nuove disposizioni regionali in materia di VAS, nonché di responsabilità e competenze degli amministratori ai sensi della L.r. 3/2011 che ha modificato ed integrato l'art.4 della L.r. 12/2005.

**Si rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti.**

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore Territorio e Trasporti  
Arch. Vincenzo Fontana





*U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali*

Pavia, 30 aprile 2012

**Prot. n. 59511/2012**

**Class 6.3 pratica n. 29 anno 2012**

**Oggetto:** Trasmissione considerazioni ed indicazioni di ARPA Lombardia relative al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del Comune di Santa Giuletta (L.R. 12/2005). Osservazioni al documento di scoping.

In riferimento al processo di VAS del PGT avviato dal Comune di Santa Giuletta si trasmettono di seguito alcune considerazioni ed indicazioni generali relative al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio (L.R. 12/2005) ed alcune osservazioni relative al Documento di scoping.

Inoltre, vengono trasmessi alcuni suggerimenti di supporto alla redazione del Rapporto Ambientale ad alla Integrazione del Documento di scoping,

#### **VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DOCUMENTO DI SCOPING**

Si fa presente l'opportunità di prevedere, oltre alle forme di partecipazione e comunicazione contemplate nel processo di VAS e correttamente indicate nel documento di scoping, anche la partecipazione del pubblico che deve essere estesa a tutto il processo di pianificazione/programmazione (*Conferenza di Aarhus e protocollo UNECE sulla VAS*).

Affinché i processi di partecipazione alla VAS producano risultati significativi è opportuno che il coinvolgimento del pubblico (composto non solo da singoli cittadini, ma anche da associazioni e categorie di settore) avvenga in corrispondenza dei diversi momenti del processo. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e devono disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie.

Pertanto, **si consiglia di specificare al meglio il percorso di partecipazione attraverso una dettagliata programmazione di date, incontri ed argomenti da effettuarsi in corrispondenza dei diversi momenti del processo di VAS.**

Inoltre, gli strumenti utilizzati per la partecipazione devono garantire l'informazione minima a tutti i soggetti coinvolti, che devono essere messi in grado di esprimere pareri su ciascuna fase e di conoscere tutte le opinioni e i pareri espressi e la relativa documentazione. Tali strumenti



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

*Dipartimento di Pavia*

di informazione sono essenziali per garantire trasparenza e ripercorribilità al processo. **I risultati della partecipazione devono essere resi pubblici, integrati nel percorso di VAS e tenuti in considerazione nell'elaborazione del P/P.**

Al fine di favorire il percorso di trasparenza della valutazione ambientale strategica, **si consiglia di pubblicare sulle pagine del sito web del Comune e sul sito web SIVAS della Regione, insieme alla documentazione prodotta ed ai verbali delle riunioni, anche i contributi scritti inviati dai vari enti ed associazioni.**

**Si concorda con l'impostazione data al documento di scoping ed alle informazioni in esso contenute**, in particolare si apprezza l'analisi riferita alle matrici ambientali oltre che l'individuazione delle componenti più rilevanti o maggiormente critiche e quelle che, presumibilmente, saranno interessate in modo più significativo dagli effetti prodotti dal Piano.

Sarebbe tuttavia utile, già in questa fase, predisporre una carta dei vincoli ambientali (es. classi di fattibilità geologica, aree protette, fasce PAI, aree di danno delle aziende RIR, fasce di rispetto dei pozzi e degli elettrodotti, ecc.), al fine di valutare la compatibilità ambientale delle azioni previste includendo nella cartografia le caratteristiche del territorio dei Comuni limitrofi. Infatti per molte componenti ambientali è fondamentale prendere in considerazione un ambito più vasto di quello comunale, in quanto lo stato e le tendenze di tali componenti risentono anche di fattori esterni all'area comunale e, viceversa, le scelte del comune possono avere effetti anche su un ambito più vasto di quello locale.

#### **Piano di Zonizzazione Acustica**

Dalla scheda a pag.54 del documento di scoping si evince che il Comune non è dotato di Piano di Zonizzazione acustica: a tal proposito si sottolinea l'importanza di ottemperare alle normative vigenti relative alla classificazione acustica (L. 447/1995 e LR 13/2001), un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, sia delle nuove aree di sviluppo urbanistico sia per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate, oltre ad essere uno strumento necessario per procedere ad un controllo efficace dei livelli di rumorosità ambientale.

**Si raccomanda l'Amministrazione di dotarsi di tale importante strumento prima dell'approvazione finale del PGT, al fine di verificare la sostenibilità delle proprie scelte pianificatorie.**

#### **Aree industriali dismesse**

Al fine di minimizzare il consumo di suolo e di riqualificare il territorio, si ritiene di prioritaria importanza l'individuazione delle **aree industriali dismesse** presenti sul territorio comunale, sulle quali orientare obiettivi e ambiti di trasformazione.





In relazione all'area ex-Vinal, indicata come "sito da bonificare" (pag. 58 del documento di scoping), si ricorda che in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Locale d'Igiene Tipo (titolo III capitolo 2 punto 3.2.1), qualsiasi intervento su un'area industriale dismessa o su terreni utilizzati per il deposito di materiale insalubre e/o inquinante è subordinato alla verifica della salubrità del suolo e/o della falda. Pertanto nel caso in cui sia previsto un **cambio di destinazione d'uso** che interessi aree nelle quali ci sia il rischio di potenziale contaminazione, con particolare riferimento alla previsione di nuovi insediamenti residenziali o commerciali su aree industriali dismesse, sarà necessario svolgere una **indagine ambientale preliminare** sul sito, a seguito della quale emergerà la presenza o meno di contaminazioni e la conseguente necessità di attivare l'iter tecnico-amministrativo di **bonifica** previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (parte IV, titolo V). La costruzione di nuove strutture sulle aree oggetto di bonifica è subordinata al completamento delle opere di risanamento e alla certificazione di salubrità dell'area da parte dell'Autorità competente.

#### Territorio in classe 4 di fattibilità geologica


In relazione alle aree del territorio comunale classificate in classe 4 di fattibilità geologica, si ricorda che l'attenzione per la vulnerabilità geologica deve essere assoluta, in considerazione della possibilità di riattivazione di fenomeni ad oggi quiescenti; tale aspetto, pertanto, deve indurre ad approfondire la corretta localizzazione delle eventuali proposte insediative, verificando l'assenza di potenziali criticità nell'intorno complessivo dell'area di intervento.

#### **ALTRE CONSIDERAZIONI - MOBILITA' SOSTENIBILE**

In relazione agli obiettivi legati al sistema della mobilità in tema di percorsi ciclopedonali (LG R relazione pag. 69), si ricorda che la Regione Lombardia, all'interno del Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, ha fatto proprie le finalità delineate dal Libro Verde della Commissione Europea, confermando tra le varie linee di Azione, la promozione di mezzi alternativi all'automobile quale efficace risposta all'esigenza di "mobilità dolce".

Si fa presente che, nell'ambito del Tavolo locale del Sistema Regionale costituito dal 2009 presso la sede territoriale regionale cui partecipano sia ASL che ARPA, è stato formato il "Gruppo di lavoro per la mappatura delle principali iniziative di mobilità dolce in provincia di Pavia" con l'obiettivo di effettuare:

- La ricognizione delle principali iniziative di mobilità dolce, realizzate ed in programmazione, in provincia di Pavia;
- La predisposizione sia di una cartografia a scala provinciale, del sistema ciclopedonale delle direttrici principali e/o delle direttrici provinciale o di collegamento intercomunale, sia una cartografia di dettaglio, elaborata su base comunale, da fornire ai Comuni per



favorire l'individuazione di strategie di sviluppo della rete ciclopedonale di collegamento tra percorsi locali ed itinerari di livello provinciale/regionale.

- Elaborazione di un documento di orientamento per i Comuni.

La mappatura in corso delle reti di rilevanza regionale e provinciale/sovracomunale costituirà un importante contributo alla redazione del piano regionale della mobilità ciclistica (previsto dalla legge regionale n.7/2009), che ha lo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.

Nell'ambito delle attività legate al processo di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio si invita l'Amministrazione del comune di Santa Giuletta a collaborare alla mappatura in corso, sia attraverso la compilazione di una tabella che rifevi gli interventi di mobilità dolce della rete comunale attuali ed in progetto, sia attraverso l'inoltro di una cartografia con evidenziati i percorsi (esistenti e/o in progetto e/o in realizzazione) di piste ciclopedonali di livello comunale (scala di maggior dettaglio) che si integri e sia coerente con il progetto di scala sovra comunale elaborato dalla Regione Lombardia.

Il materiale di riferimento viene messo a disposizione dal gruppo di lavoro del Tavolo locale del Sistema Regionale sia in formato grafico (pdf) sia in formato cartaceo, attraverso i "soggetti competenti in campo ambientale" come per ogni altro tipo di informazione e di indicazione.

Si fa presente che tale supporto conoscitivo può costituire una opportunità per l'Amministrazione Comunale e potrà favorirla nell'adeguare le scelte programmatiche e progettuali a livello locale; la coerenza ed il raccordo tra reti locali e direttrici sovra comunali previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica sarà infatti positivamente considerata (attribuzione di premialità) anche nell'assegnazione dei contributi, previsti da specifici bandi regionali, finalizzati alla realizzazione di opere per la mobilità ciclistica.

## MONITORAGGIO

Si apprezza la presenza di una prima lista di indicatori da utilizzare per il monitoraggio del piano: si ricorda che il **monitoraggio di piano** ha quale obiettivo la rappresentazione dell'evoluzione dello stato del territorio e dell'attuazione delle azioni di piano, consentendo, di conseguenza, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il controllo degli effetti indotti, l'eventuale attivazione di misure correttive e il riorientamento/aggiornamento del piano.

Un sistema di monitoraggio ben strutturato comprende informazioni circa gli elementi misurati (indicatori) e le modalità di comunicazione. Per ciascun indicatore devono essere verificate:



Agenzia Regionale  
per la Protezione dell'Ambiente  
della Lombardia

Dipartimento di Pavia

- ✓ la coerenza con gli obiettivi e le azioni di piano;
- ✓ la presenza di eventuali "traguardi" da raggiungere;
- ✓ la definizione precisa di ciò che è misurato;
- ✓ la definizione dell'unità di misura;
- ✓ l'elencazione delle fonti di reperimento dei dati necessari al calcolo degli indicatori;
- ✓ l'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni all'ente estensore del piano.

Si fa presente che gli indicatori da considerare dovrebbero comprendere sia la tematica ambientale sia quella sociale che quella economica e si sottolinea come alcuni indicatori impiegati nella descrizione del contesto potrebbero, nella successiva fase di monitoraggio essere utilizzati per misurare alcuni effetti derivanti dall'attuazione del piano.

**Infine, si ricorda di integrare il sistema di monitoraggio proposto con specifici indicatori legati alle azioni di mitigazione e di compensazione individuate, a margine della valutazione dei potenziali effetti ambientali inseriti nelle schede d'ambito, al fine di poterne verificare l'effettiva realizzazione.**

Oltre ad una definizione precisa degli indicatori, il sistema di monitoraggio si avvalga con la previsione di momenti di comunicazione e reporting ambientale periodico dei risultati; si sottolinea, infine, che l'art. 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che i Piani individuino la responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio; pertanto, si ritiene necessario che la definizione del piano di monitoraggio del PGT venga condiviso da tutti gli Enti competenti ed anche, in relazione a precisi indicatori, dai gestori delle reti acquedottistiche, di fognatura e degli impianti di depurazione al fine di individuare reciproche responsabilità ed impegni di risorse per la sua effettiva attuazione.

**Il Dirigente Responsabile di U.O.  
Dott. Alberto Fonte**

Responsabile del procedimento: Alberto Fonte tel. 0382.412227 e-mail: a.fonte@arpalombardia.it

Funzionario istruttore: L. Melgiovanni tel. 0382.412240 mail: lu.melgiovanni@arpalombardia.it

M. Guerlinoni tel. 0382.412250 mail: m.guerlinoni@arpalombardia.it

03/05/2012 18:12

(FAX)0280294234

P.001/004



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA


TRASMESSO SOLO A  
MEZZO FAX ai sensi  
art. 43, comma 6, DPR  
445/2000 e s.m.i.

Comune di Santa Giuletta  
Settore Territorio  
Via Martiri della Libertà, 7  
27046 SANTA GIULETTA (PV)  
fax 0383/899796

MBAC-DR-LOM  
TUTBAP  
0004416 03/05/2012  
Cl. 34.19.01/4.2

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e  
Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como,  
Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio  
e Varese  
piazza Duomo, 14  
20122 MILANO  
fax: 02/72023269

Soprintendenza per i Beni Archeologici della  
Lombardia  
via Edmondo De Amicis, 11  
20123 MILANO  
fax: 02/89404430



Regione Lombardia  
Direzione Generale Sistemi Verdi e  
Paesaggio  
Struttura Paesaggio  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO  
fax : 02/3936118

Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle  
Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee  
Via San Michele, 22  
00153 ROMA  
fax 06/58434416

OGGETTO: SANTA GIULETTA (PV) – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica  
(VAS) della del Piano di Governo del Territorio – Convocazione della seconda  
conferenza di valutazione in data 30 aprile 2012.  
Osservazioni.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 1092 del 6 aprile 2012, assunta agli atti di  
questa Direzione con prot. n. 3785 del 13 aprile 2012,

esaminata il Documento di Scoping relativo al procedimento in oggetto,

valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico  
Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Pavia),

in riferimento al quadro del patrimonio paesaggistico e culturale di riferimento, già delineato in  
linea molto generale, si osserva quanto segue, ai fini di una più completa redazione del Rapporto  
Ambientale e della documentazione del Piano di Governo del Territorio:

03/05/2012 18:12

(FAX)0280294234

P.002/004



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

### Profilo paesaggistico.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o di aree tutelate ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.). A tale scopo si richiamano, per una più puntuale verifica degli indirizzi di tutela, gli artt. 16 bis (*Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici*), 20 (*Rete idrografica naturale*), 24 (*Rete verde regionale*), 25 (*Individuazione e tutela dei Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici*), 26 (*Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico*), 27 (*Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo*), 28 (*Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado*).

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame di impatto paesistico, ai sensi della d.g.r. 11045 dell'8 novembre 2002;

Con riferimento anche ai criteri di attuazione della pianificazione comunale forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica e agli obiettivi di massima della stessa, diano conto in maniera critica di:

con riferimento al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) Parte III

- la verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela ope legis. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito [www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/mapsiba20).

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- Unità tipologica di paesaggio di riferimento: verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica: verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano ;
- Ambiti di degrado paesaggistico (se presenti): verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano ;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

- Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo III (gli indirizzi), nello specifico artt. 22 e 25, Titolo IV (Norme per la tutela e la valorizzazione delle risorse paesistico ambientali), nello specifico artt. 31,32 e 33.

03/05/2012 18:13

(FAX)0280294234

P.003/004



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

- Cartografia sezioni 3.1 (scenari di piano), 3.2 (prescrizioni di tutela e valorizzazione delle risorse paesistiche ed ambientali), 3.3 (quadro sinottico delle invarianti).

**Profilo culturale** (beni architettonici e archeologici), con riferimento al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato Codice;
- nello specifico, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i.;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50, 169 il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c e 52, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del citato Codice definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del citato Codice definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del Codice;
- l'art. 49 del citato Codice stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del citato Codice definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 de Codice);
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geo-morfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di rinvenimento archeologico" costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto :

03/05/2012 18:13

(FAX)0280294234

P.004/004



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45.
- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i.)
- pur non essendo necessariamente sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, dei beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito [www.lombardiabeniculturali.it](http://www.lombardiabeniculturali.it) (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005").
- dell'analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico, applicabile agli interventi sottoposti alla disciplina del Codice Contratti (art. 95 del D.Lgs.163/2006).

Questa Direzione, congiuntamente alle Soprintendenze di settore, si riserva di presentare ulteriori e più approfondite osservazioni nelle successive fasi di valutazione comprese nella procedura di VAS.

IL DIRETTORE REGIONALE  
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina  
*Caterina Bon Valsassina*

TUTBAP/Responsabili dell'istruttoria arch. Elena Rizzi e Andrea Costa